



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/67/3855

Roma, 17 maggio 2012

OGGETTO: Concorsi a vice sovrintendente della Polizia di Stato.
Problematiche.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA-ANIP-ITALIA SICURA (Rdp-Pnfi)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA	=ROMA=

URGENTE

Di seguito agli incontri tenutisi l'8 ed il 15 maggio scorsi, sulla problematica indicata in oggetto, si trasmette, l'unita bozza di proposta normativa inviata dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, significando che eventuali osservazioni dovranno pervenire a quest'Ufficio entro e non oltre il giorno 22 maggio p.v.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Castrese De Rosa)

Art.
*(Procedura straordinaria per l'accesso alla
qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato)*

1. Al fine di assicurare il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011, nella qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, si provvede esclusivamente mediante concorso interno per titoli, di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, attraverso una o più procedure straordinarie per i posti annualmente disponibili, riservati:

- a) per il quaranta per cento agli assistenti capo;
- b) per il sessanta per cento al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio.

2. Per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1, per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2011, il personale deve essere in possesso, alla medesima data, della qualifica e dell'anzianità di servizio previsti dallo stesso comma. I posti non coperti con le singole procedure saranno computati in quelle immediatamente successive.

3. In deroga alla disciplina attuativa di cui all'articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 nonché all'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno del 1 agosto 2002:

- a) nel bando di concorso le sedi disponibili a livello provinciale sono indicate per la sola procedura di cui al comma 1, lettera b). I vincitori delle procedure di cui al comma 1, lettera a), sono confermati nella medesima sede di servizio;
- b) il punteggio massimo per i titoli ammessi a valutazione è il seguente:
 - 1) per il personale di cui al comma 1, lettera a), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria dell'anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti e per quella degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 3 e a 2 punti;
 - 2) per il personale di cui al comma 1, lettera b), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per l'anzianità complessiva fino a punti 10 per la categoria degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 8 e a 2 punti;
- c) la formazione e approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura degli stessi posti, in relazione a quanto previsto dal presente articolo, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
- d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in tre mesi, di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti attuativi.